

# ***ANALISI DEI DATI IRPEF***

## ***ANNO D'IMPOSTA 2012***

*Persone fisiche*

*Persone fisiche titolari di partita Iva\**

*Persone fisiche in base al reddito prevalente\**

*Società di persone\**

*\*in allestimento (pubblicazione prevista per il 30 maggio 2014)*

# Indice

## Persone fisiche

Premessa.....	3
Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata .....	4
Analisi territoriale del reddito dichiarato .....	9
Tipologie di redditi dichiarati .....	11
<i>A. Redditi da lavoro dipendente, pensione, da partecipazione e da attività economica .....</i>	<i>11</i>
<i>B. Redditi fondiari.....</i>	<i>18</i>
<i>B.1 Redditi fondiari imponibili .....</i>	<i>18</i>
<i>B.2 Redditi fondiari non imponibili .....</i>	<i>19</i>
<i>B.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca) .....</i>	<i>21</i>
Alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione sostitutiva o contributo.....	23
<i>A. Somme erogate per incremento di produttività.....</i>	<i>23</i>
<i>B. Contributo di solidarietà.....</i>	<i>24</i>
L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef .....	25
Nuove imposte .....	26
<i>A. Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie).....</i>	<i>26</i>
<i>B. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).....</i>	<i>26</i>
Deduzioni e detrazioni .....	27
Alcune tipologie di contribuenti .....	32
<i>A. Dipendenti .....</i>	<i>33</i>
<i>B. Pensionati.....</i>	<i>35</i>
<i>C. Soggetti che svolgono attività di impresa o lavoro autonomo .....</i>	<i>38</i>
<i>D. Il regime fiscale di vantaggio (D.L. 98/2011).....</i>	<i>40</i>

## Persone fisiche

### Premessa

Sono rese disponibili dal Dipartimento delle Finanze le statistiche fiscali dell'Irpef, relative alla totalità delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2012 dopo sei mesi dal termine di presentazione di Unico PF (settembre 2013).

Da quest'anno, per garantire una maggiore completezza delle informazioni nella banca dati statistica, è stata perfezionata l'attività di acquisizione in modo da recepire le dichiarazioni pervenute a ridosso della data di pubblicazione delle statistiche fiscali.

La navigazione dinamica dei dati fiscali alla voce IRPEF, è stata arricchita con ulteriori informazioni che colgono alcuni aspetti delle recenti novità normative.

In particolare è stata introdotta la tematica relativa ai redditi fondiari di immobili non locati, non imponibili ai fini Irpef e delle addizionali in virtù del principio di sostituzione introdotto dalla disciplina IMU. Si tratta nello specifico di:

- reddito dominicale di terreni non affittati;
- reddito da fabbricati di immobili non locati compresa l'abitazione principale;
- reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici.

Occorre sottolineare che tali redditi non concorrono più alla formazione del reddito complessivo e non rilevano ai fini delle detrazioni fiscali e pertanto le principali grandezze fiscali e le tavole statistiche distribuite per classi di reddito complessivo vanno interpretate alla luce di questa importante novità normativa.

Inoltre sono previste tavole statistiche relative alla tassazione sostitutiva (cedolare secca) applicata in via opzionale, agli immobili ad uso abitativo dati in locazione. Tali redditi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini della tassazione ordinaria Irpef ma rilevano ai fini del riconoscimento di detrazioni ed altri benefici fiscali. A tal fine si è ritenuto necessario fornire le distribuzioni delle principali grandezze fiscali per classi di reddito complessivo comprensivo della cedolare secca.

Vengono inoltre fornite informazioni sulle somme erogate per incremento della produttività assoggettate a tassazione sostitutiva del 10%, la cui disciplina applicata a partire dall'anno d'imposta 2008 è stata nel tempo modificata.

Nella classificazione del reddito complessivo è prevista la fascia di reddito maggiore di 300.000 euro, limite previsto per l'applicazione del contributo di solidarietà<sup>1</sup>, una nuova imposta del 3% che, a partire dal 2011, si aggiunge all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali per la parte di reddito complessivo lordo annuo che eccede 300.000 euro.

Si rammenta come dal 2011 l'effetto dell'agevolazione per la crescita economica (ACE) si manifesta esclusivamente nella determinazione del reddito complessivo<sup>2</sup> per cui possono verificarsi casi in cui il reddito complessivo è pari a zero e quello di specie diverso da zero.

Per facilitare la lettura dei dati fiscali nella navigazione dinamica è prevista una descrizione sintetica di alcune variabili esposte nelle tavole statistiche (passando il mouse sopra il nome della variabile) e viene messa a disposizione la definizione delle variabili, documento che contiene la descrizione analitica di tutte le variabili e l'indicazione dei campi dei quadri della dichiarazione presi in considerazione.

### **Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata**

Il contesto macroeconomico nel 2012 è stato caratterizzato da un Pil in consistente contrazione<sup>3</sup> (-0,8% in termini nominali e -2,5% in termini reali), annullando la risalita registrata nei due anni precedenti (nel 2011 l'incremento del Pil era stato +1,8% in termini nominali e +0,4% in termini reali). L'anno in esame è stato contraddistinto dalla caduta della domanda interna che si è riflessa in una forte riduzione delle importazioni di beni e servizi, mentre la domanda estera ha mostrato una buona tenuta.

---

<sup>1</sup> Il contributo è dovuto nella misura del 3% da tutti i soggetti passivi Irpef sulla parte di reddito eccedente i 300 mila euro lordi annui: tale base imponibile, diversamente da quanto avviene nell'Irpef ordinaria, prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili. È esentata dal pagamento del contributo di solidarietà la parte di reddito sulla quale è calcolata la riduzione delle pensioni (del 5% sulla parte che va dai 90 mila ai 150 mila euro, del 10% sulla parte eccedente i 150 mila euro e del 15% sulla parte eccedente i 200 mila euro). Si ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza 223/2012 ha ritenuto incostituzionale la riduzione degli stipendi pubblici e conseguentemente con apposito Dpcm è stata disposta la restituzione degli arretrati negli anni 2012 e 2013. La legge di stabilità 2014 ha prorogato per il triennio 2014-2016 il contributo di solidarietà.

<sup>2</sup> Infatti il reddito di specie rimane immutato mentre la quota deducibile viene esplicitata nel quadro RS.

<sup>3</sup> Cfr. 'Rapporto annuale 2013' dell'ISTAT nel paragrafo '1.2 Aspetti dell'economia nazionale'. La variazione del Pil è riferita a dati aggiornati a ottobre 2013 e provenienti dal DataWarehouse delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito <http://www.istat.it/>. Il Pil in termini reali è riferito a valori concatenati con anno di riferimento 2005.

Nonostante la fase recessiva nel corso del 2012 l'inflazione è risultata elevata, con i prezzi al consumo<sup>4</sup> cresciuti del 3%.

I contribuenti che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2012 - o in via diretta, attraverso i modelli Unico e 730, o come soggetti sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (MOD.770) - sono stati più di 41,4 milioni in lieve aumento (+0,23%) rispetto all'anno precedente.

Occorre sottolineare che numerosi soggetti sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei propri redditi. A titolo di esempio si ricorda che questa agevolazione è concessa a soggetti che possiedono:

- solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l'ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio;
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro.

Da quest'anno, in virtù del principio di sostituzione IMU-IRPEF, si aggiunge una nuova casistica di esonero dalla presentazione della dichiarazione, che riguarda i soggetti che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro dipendente o pensione.

Nelle statistiche fiscali l'informativa reddituale dei soggetti che rientrano nelle casistiche di esonero viene recuperata attraverso il modello 770 presentato dal soggetto che ha loro erogato le somme.

Dalla tabella di seguito indicata si evince che il 45% delle persone fisiche assolve all'obbligo dichiarativo utilizzando sempre più il modello "730" (+1,21% rispetto al 2011), incremento più contenuto rispetto all'anno precedente. Si rileva, inoltre, un incremento delle dichiarazioni presentate con il mod. Unico, in controtendenza all'anno precedente<sup>5</sup>, mentre continua a diminuire il recupero dei percipienti da mod. 770.

---

<sup>4</sup> I prezzi al consumo, misurati in base all'indice per l'intera collettività, sono stati estratti dal Datawarehouse delle statistiche disponibili sul sito <http://www.istat.it/>.

<sup>5</sup> Il fenomeno è influenzato dall'incremento delle aperture di partite Iva (fonte: Osservatorio partite Iva) indotto sia dall'introduzione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile sia dalla crisi del mercato del lavoro.

*PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2012)*  
**TOTALE**


**TAB. 1.1.6**  
**DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CONTRIBUENTI SECONDO IL TIPO DI DICHIARAZIONE PRESENTATA PER REGIONE**

REGIONE	Modello Unico	Modello 730	Modello 770	TOTALE
Piemonte	842.459	1.461.223	938.401	3.242.083
Valle d'Aosta	30.732	45.182	24.401	100.315
Lombardia	1.724.934	3.260.625	2.158.045	7.143.604
Liguria	340.085	532.119	337.069	1.209.273
Trentino Alto Adige(P.A.Trento)	97.595	203.271	114.423	415.289
Trentino Alto Adige(P.A.Bolzano)	103.817	168.771	142.291	414.879
Veneto	902.450	1.723.810	953.521	3.579.781
Friuli Venezia Giulia	214.813	462.048	267.450	944.311
Emilia Romagna	891.127	1.641.716	845.448	3.378.291
Toscana	759.178	1.150.544	837.619	2.747.341
Umbria	170.230	288.555	183.340	642.125
Marche	308.268	577.679	258.798	1.144.745
Lazio	993.707	1.740.487	1.143.274	3.877.468
Abruzzo	255.063	426.202	252.883	934.148
Molise	61.037	108.944	50.953	220.934
Campania	915.327	1.125.318	1.126.997	3.167.642
Puglia	710.880	1.269.762	618.260	2.598.902
Basilicata	99.803	191.830	95.031	386.664
Calabria	294.382	486.164	444.959	1.225.505
Sicilia	774.322	1.333.961	848.053	2.956.336
Sardegna	283.262	406.461	392.728	1.082.451
Mancante/errata			2.067	2.067
<b>TOTALE</b>	<b>10.773.471</b>	<b>18.604.672</b>	<b>12.036.011</b>	<b>41.414.154</b>

Interessante il grafico che evidenzia il diverso utilizzo dei modelli in funzione della classe di reddito:


- da quest'anno nella fascia di reddito fino a zero rientrano i casi di dichiarazione congiunta del mod. 730, in cui uno dei due coniugi detiene soltanto reddito fondiario non imponibile in virtù del principio di sostituzione IMU;
- nelle fasce basse fino a 5.000 euro, trattandosi di soggetti che si trovano entro la soglia di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevalgono i soggetti che non presentano dichiarazioni e quindi il recupero dei dati attraverso il mod. 770;
- l'uso del modello 730 si concentra nelle classi di reddito complessivo da 5.000 a 50.000 euro;
- nelle classi di reddito più elevato prevale l'utilizzo del modello Unico.

#### COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI CONTRIBUENTI PER TIPO MODELLO E CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO



\*Nella classe di reddito fino a zero sono presenti soggetti che possiedono tipologie di reddito che possono assumere valore negativo (redditi d'impresa, di lavoro autonomo o partecipazione) e che per la loro natura sono obbligati alla presentazione del modello Unico.

Il grafico seguente evidenzia un incremento dei contribuenti fino a 5.000 euro (+2,9% rispetto al 2011) per effetto dei redditi fondiari non imponibili che non concorrono più alla formazione del reddito. Si assiste, inoltre, ad un forte incremento della classe da 35.000 a 50.000 euro (+5% rispetto al 2011) influenzato dalla riduzione del limite di accesso alla tassazione sostitutiva dei premi di produttività (reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a 30.000 euro rispetto ai 40.000 euro del 2011). Nelle classi di reddito più elevato si assiste ad una contrazione dei soggetti, indice di un contesto economico non favorevole.





## Analisi territoriale del reddito dichiarato

Il reddito complessivo ammonta a più di 800 miliardi di euro (-0,52% rispetto al 2011) per un valore medio di 19.747 euro (+0,47% rispetto al 2011). Si sottolinea che quest'anno non concorrono più alla formazione del reddito complessivo il reddito da abitazione principale e i redditi fondiari di immobili non locati<sup>6</sup>. Ai fini di un confronto omogeneo, se si considerano anche tali importi (che vanno comunque riportati in dichiarazione) il reddito complessivo sale a circa 816 miliardi di euro (+1,41% rispetto al 2011); tale incremento è determinato principalmente da:

- crescita dei redditi da pensione (+2,12%);
- fuoriuscita dei soggetti dal 'vecchio' regime dei minimi che ritornano a tassazione ordinaria<sup>7</sup>.

L'analisi territoriale mostra che la regione con reddito medio complessivo<sup>8</sup> più elevato è la Lombardia (23.320 euro), seguita dal Lazio (22.100 euro), mentre la Calabria ha il reddito medio più basso con 14.170 euro.

Si evidenzia nelle regioni settentrionali e nelle isole una crescita del reddito complessivo medio in linea con quello nazionale, mentre al centro la crescita è inferiore alla media nazionale (+0,02% rispetto al 2011); rimane comunque notevole la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Il grafico seguente rappresenta il reddito medio per area geografica di residenza.

---


<sup>6</sup> Dal 2013, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità (n. 147/2013), è stato disposto che "il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento".

<sup>7</sup> Il reddito dichiarato dai contribuenti minimi è assoggettato a tassazione sostitutiva e non rientra nel reddito complessivo dichiarato.

<sup>8</sup> Nelle analisi statistiche si fa sempre riferimento al 'reddito complessivo' inteso come reddito al netto dei redditi fondiari di immobili non locati compresa l'abitazione principale.

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2012)  
TOTALE

**Graf. 1 - REDDITO MEDIO PER AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA\***



\* Ci sono 2.068 soggetti con regione non indicata  
Il reddito medio è comprensivo dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

## Tipologie di redditi dichiarati

### A. Redditi da lavoro dipendente, pensione, da partecipazione e da esercizio di attività economica

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di frequenza sia di ammontare, sono quelle relative al lavoro dipendente (53% del reddito complessivo) ed alle pensioni (30% del reddito complessivo).

Si sottolinea che il reddito da lavoro dipendente comprende sia i compensi corrisposti per prestazioni di collaborazione coordinate e continuative compresi i collaboratori a progetto (10% dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente), i sussidi<sup>9</sup> e prestazioni di previdenza complementare<sup>10</sup>, mentre non comprende i premi di produttività soggetti a tassazione sostitutiva<sup>11</sup>. Per un'analisi più dettagliata di quest'ultimo aspetto si rimanda al paragrafo '*Imposta sostitutiva sulle somme erogate per incremento di produttività*'. Il confronto con l'anno precedente mostra che l'ammontare del reddito da pensione, pari a 239 miliardi di euro, è aumentato del +2,12%<sup>12</sup> ed il reddito da lavoro dipendente (pari a 422 miliardi di euro) dello 0,6%. La crescita del reddito da lavoro dipendente, più contenuta rispetto all'anno precedente, è influenzata da vari fattori quali:

- i rinnovi contrattuali<sup>13</sup> intercorsi nell'anno;
- l'effetto della non applicabilità della riduzione dei trattamenti economici dei lavoratori pubblici, in quanto ritenuta incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza 223/2012;
- la riduzione dell'importo dei premi di produttività soggetto a tassazione sostitutiva (che passa da 6.000 euro a 2.500 euro).

---

<sup>9</sup> Per sussidi si intendono le prestazioni non pensionistiche erogate dall'Inps tra le quali la cassa integrazione e mobilità.

<sup>10</sup> Comprende i trattamenti integrativi maturati fino al 31 dicembre 2006.

<sup>11</sup> Nel 2012 l'importo soggetto a tassazione sostitutiva è stato abbassato a 2.500 euro (nel 2011 era di 6.000 euro) e riguarda i lavoratori che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro (nel 2011 era 40.000 euro).

<sup>12</sup> L'incremento è in linea con i dati forniti dall'Inps (Abstract Bilancio sociale 2012). Dal 2012 i dati INPS comprendono quelli dell'INPDAP e dell'ENPALS.

<sup>13</sup> I contratti nazionali siglati nel corso del 2012 (tra i più rilevanti, quelli dei settori del credito, alimentare, chimico e metalmeccanico) risultano pressoché in linea con la dinamica dell'indice dei prezzi. In caso di crisi aziendali o per agevolare l'avvio di nuove attività, alcuni contratti hanno introdotto la possibilità per i datori di lavoro di posticipare, d'intesa con i sindacati, la decorrenza di singole tranche di aumenti. Da rammentare il blocco della contrattazione ed il congelamento delle progressioni stipendiali nel pubblico impiego (Relazione annuale Banca d'Italia).

- erogazione dall'Inps di 12,6 miliardi di prestazioni per ammortizzatori sociali, che hanno significato un aumento di spesa per la CIG nel suo complesso del 21,7%, incremento della spesa per l'indennità di disoccupazione (18,2%) e dell'indennità di mobilità (17,3%)<sup>14</sup>.

Nonostante il funzionamento degli ammortizzatori sociali, si assiste comunque ad una riduzione dei soggetti con reddito da lavoro dipendente (-0,72% rispetto al 2011) che rispecchia il negativo andamento del mercato del lavoro caratterizzato da una diminuzione dell'occupazione.

Ponendo l'attenzione sui redditi da attività economica emerge un incremento sia in termini di frequenza che di ammontare del reddito da lavoro autonomo (+9,06% rispetto al 2011) e del reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (+8,25% rispetto al 2011), che, tuttavia, non recupera i valori del 2008, ultimo anno prima della crisi economica. Tale andamento è stato influenzato sia dalla fuoriuscita di soggetti dal 'vecchio' regime dei minimi che sono ritornati a tassazione ordinaria sia dalla crisi del mercato del lavoro che ha spinto all'apertura di nuove partite Iva. Si sottolinea che, nonostante le chiusure di attività siano cresciute del 4,6% rispetto al 2011, il saldo tra aperture e chiusure risulta ancora positivo.<sup>15</sup>

Di converso si assiste ad una riduzione sia del reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (-12,03%), in linea con il trend degli anni precedenti, sia del reddito da partecipazione (-3,9%).

Soffermandosi sui valori medi occorre sottolineare che i redditi d'impresa, da lavoro autonomo e di partecipazione tengono conto solo dei valori positivi<sup>16</sup> e dei soggetti con reddito nullo.

Rispetto al valore medio del reddito complessivo (pari a 19.747 euro), il reddito medio da pensione è inferiore del 20% (15.780 euro), il reddito da lavoro dipendente è superiore di circa il 3% (20.280 euro) mentre quello da lavoro autonomo è circa il doppio (36.070 euro).

---

<sup>14</sup> Abstract del Bilancio Sociale 2012 dell'Inps.


<sup>15</sup> Il dato è confermato da Movimprese nel comunicato stampa 'Natalità e mortalità delle imprese italiane presso le Camere di Commercio – anno 2012'.

<sup>16</sup> Non sono considerate le eventuali perdite.

**Il grafico seguente consente una comparazione temporale dei redditi medi; si sottolinea che il confronto tra le differenti categorie reddituali deve tener conto sia delle diverse norme fiscali per la loro determinazione sia delle singole peculiarità. In particolare, non è possibile dai dati pubblicati comparare il reddito degli imprenditori con quello dei “propri dipendenti” in quanto la definizione di imprenditore<sup>17</sup> non può essere assunta come sinonimo di ‘datore di lavoro’. Inoltre la categoria dei lavoratori dipendenti comprende sia coloro che prestano l’attività presso una ditta individuale che presso una società. Per un corretto confronto tra redditi medi dei lavoratori e dei propri datori di lavoro si rimanda all’analisi delle ‘Persone fisiche in base al reddito prevalente’ che sarà disponibile nei prossimi mesi con la pubblicazione delle statistiche fiscali di maggio.**

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2012)  
TOTALE

**Graf. 2a - VALORI MEDI DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE ORDINARIA  
(AL NETTO DEI CONTRIBUENTI MINIMI)**



\* i redditi sono comprensivi dei valori nulli

\*\*non comprende le somme erogate per incrementi di produttività assoggettate a tassazione sostitutiva

<sup>17</sup> Tra gli imprenditori sono compresi coloro che non hanno personale alle loro dipendenze.

Il successivo grafico (grafico 2b) mostra una contrazione dei redditi medi da lavoro autonomo (-14,7%), di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (-6,3%), redditi da partecipazione (-4,9%) e ordinaria (-4,5%), mentre i redditi medi da pensione (+1,7%) e da lavoro dipendente (+1,3%) crescono rispetto all'anno precedente.


Occorre sottolineare che il reddito da lavoro dipendente risente della modifica normativa<sup>18</sup> riguardante la tassazione sostitutiva dei premi di produttività; in particolare le somme agevolabili per il 2012 sono state complessivamente pari a 5,4 miliardi di euro con una forte diminuzione rispetto al 2011 (-46%). Considerando anche tali somme nel calcolo del reddito medio da lavoro dipendente il valore medio 2012 passa da 20.280 euro a 20.540 euro (+0,3% rispetto al reddito medio del lavoro dipendente 2011 comprensivo dei premi di produttività).

---

<sup>18</sup> L'importo delle somme agevolabili (soggette ad aliquota sostitutiva del 10%) scende a 2.500 euro (nel 2011 era 6.000 euro) e viene abbassato a 30.000 (nel 2011 era 40.000 euro) la soglia reddituale entro cui poter fruire dell'agevolazione.

**Graf. 2b - VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE  
DEI REDDITI MEDI SOGGETTI A TASSAZIONE ORDINARIA  
(AL NETTO DEI CONTRIBUENTI MINIMI)**

2011 - 2012



\* i redditi sono comprensivi dei valori nulli

\*\*non comprende le somme erogate per incrementi di produttività assoggettate a tassazione sostitutiva

Nelle statistiche viene fornita un'integrazione delle informazioni sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche, dando evidenza:

1. al reddito dei soli soggetti che operano in continuità di esercizio per 365 giorni dell'anno d'imposta<sup>19</sup>;
2. per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, sia al reddito di spettanza dell'imprenditore sia all'informazione reddituale al lordo delle quote imputate ai familiari collaboratori e/o dei soggetti ad imposta sostitutiva.

Il grafico seguente mette in evidenza l'impatto di queste informazioni statistiche sui redditi medi a tassazione ordinaria<sup>20</sup>.

Per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo il reddito medio dei soli soggetti in "continuità d'esercizio" è di circa il 5% superiore a quello del totale dei contribuenti che percepiscono la stessa tipologia di reddito.

Le quote imputate ai familiari collaboratori influiscono in maniera significativa sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria: in questo caso il reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari è superiore del 47% al reddito di spettanza dell'imprenditore<sup>21</sup> (al netto delle quote). Nel caso delle imprese in contabilità semplificata il reddito al lordo delle quote è di circa l'11% superiore rispetto a quello al netto.

---


<sup>19</sup> Vengono pertanto esclusi coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

<sup>20</sup> Ossia al netto dei contribuenti minimi e dei soggetti a tassazione sostitutiva.

<sup>21</sup> Vista la natura personale dell'Irpef, l'imprenditore calcola la sua imposta dovuta in base al "reddito di spettanza dell'imprenditore", mentre le quote imputate ai familiari collaboratori confluiscono nelle rispettive dichiarazioni Irpef come "reddito da partecipazione".



**Graf. 2c - REDDITI MEDI D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO  
(AL NETTO DEI CONTRIBUENTI MINIMI)**



\* i redditi sono comprensivi dei valori nulli


<sup>1</sup> comprende le "quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare" e/o i redditi dei "Soggetti ad imposta sostitutiva"

<sup>2</sup> comprende le "quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare"

## B. Redditi fondiari

### B.1 Redditi fondiari imponibili

A partire dall'anno d'imposta 2012 i redditi fondiari di immobili non locati sono assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto tali redditi non concorrono più alla formazione del reddito complessivo e non incidono nella determinazione delle detrazioni. Questa novità normativa ha avuto impatto sulle tipologie di reddito fondiario, come si evince dal grafico seguente.



In particolare, il confronto con il 2011 evidenzia una riduzione dell'ammontare dei redditi da fabbricati del -40% (passando da 35 miliardi di euro del 2011 a 21,17 miliardi di euro del 2012); tale riduzione è stata influenzata dalla non imponibilità sia del reddito da abitazione principale, che non concorre più alla formazione del reddito complessivo, sia dei redditi da fabbricati relativi ad altri immobili non locati.

Occorre inoltre sottolineare che da quest'anno è stata modificata la modalità di determinazione dell'imponibile Irpef degli immobili di interesse storico dati in locazione determinando una maggiore base imponibile. In particolare fino al 2011 il reddito era determinato mediante l'applicazione della minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato, mentre dal 2012 il reddito è costituito dal maggiore importo tra il 50% della rendita catastale effettiva (rivalutata del 5%) e il canone di locazione ridotto del 35%.

Anche il reddito dominicale presenta una riduzione consistente del -48% (passando da 1,14 miliardi di euro del 2011 a 0,60 miliardi del 2012). Il reddito agrario rimane costante in quanto tale tipologia di reddito non è stata interessata dal principio di sostituzione IMU.

Invece i redditi da fabbricati di immobili locati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca) presentano un incremento del 38% (per l'aliquota al 21%) e del 44% (per l'aliquota al 19%). Per un'analisi più approfondita di tale tipologia reddituale si rimanda al paragrafo ad essa dedicata.


## ***B.2 Redditi fondiari non imponibili***

Spostando l'attenzione sui redditi fondiari non imponibili ai fini Irpef, in virtù del principio di sostituzione IMU, si rileva un ammontare complessivo di 15,5 miliardi di euro di cui 8,7 miliardi imputabili al reddito da abitazione principale e 6,8 miliardi imputabili ai redditi fondiari di immobili non locati<sup>22</sup>. Come si evince dal grafico successivo il peso percentuale del reddito da abitazione principale rispetto al totale dei redditi fondiari non imponibili è rilevante nelle classi di reddito complessivo medio basse raggiungendo il 64% (nella classe da 20.000 a 26.000 euro), mentre assume un andamento decrescente nelle classi di reddito più elevate.


Occorre sottolineare che la presenza del solo reddito da abitazione principale o da altri fabbricati non locati costituisce una casistica di esonero dalla presentazione della dichiarazione e pertanto l'informazione esposta si riferisce soltanto ai soggetti che dichiarano nel mod. Unico o 730 la presenza di tale tipologia reddituale.

---

<sup>22</sup> Comprende il reddito dominicale di terreni non locati, il reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale e il reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili in virtù del principio di sostituzione IMU.



Di particolare interesse è l'incidenza dei redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili<sup>23</sup> che presenta un andamento decrescente rispetto all'ammontare del reddito complessivo e raggiunge il 121,89% nella classe fino a 7.500 euro (vedi grafico seguente).



<sup>23</sup> Per rendere omogeneo il confronto dai redditi fondiari imponibili sono stati esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati di immobili ad uso abitativo soggetto ad imposta sostitutiva (cedolare secca).

### ***B.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)***

A partire dal 2011 è prevista una tassazione sostitutiva (cedolare secca) opzionale da applicare ai redditi da fabbricati ad uso abitativo dati in locazione. La cedolare secca, in pratica, sostituisce:

- l'Irpef e le relative addizionali;
- l'imposta di registro;
- l'imposta di bollo.


L'opzione non può essere effettuata nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. L'importo dell'imposta si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E' prevista un'aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa.

I soggetti che hanno optato per questa tassazione sono più di 765.000 (+58% rispetto al 2011) per un ammontare di imponibile pari a circa 6 miliardi di euro (+41% rispetto al 2011). L'imposta dichiarata è pari a 1,2 miliardi di euro, di cui l'88% derivante da aliquota al 21%.

La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia che la cedolare secca al 21% è utilizzata prevalentemente dai soggetti con reddito complessivo compreso tra 20.000 e 50.000 euro (52% dei soggetti); non trascurabile è l'utilizzo da parte dei soggetti con reddito complessivo fino a 15.000 euro (5% dei soggetti). Rispetto al 2011 l'imponibile soggetto a tassazione sostitutiva subisce un incremento maggiore nelle classi di reddito medio basse.

La distribuzione regionale evidenzia che l'utilizzo della cedolare secca al 21% è prevalente nella Lombardia (22% dei soggetti) mentre quella al 19% è stata utilizzata principalmente in Emilia Romagna (24% dei soggetti).

La comparazione con l'anno precedente mostra un forte incremento dell'ammontare soggetto a cedolare secca nelle regioni meridionali e isole rispetto all'incremento nazionale del 41% (vedi grafico seguente).



## **Alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione sostitutiva o contributo di solidarietà**

### ***A. Somme erogate per incremento di produttività***

Nell'ambito della realizzazione di “misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro”, nella seconda metà del 2008, il D.L. 93/2008 introduceva una tassazione sostitutiva dell'Irpef, pari al 10%, applicabile agli straordinari ed i premi legati alla produttività (sino ad un importo massimo di 3.000 euro) erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato, con un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 30.000 euro. Nel corso degli anni tale normativa ha subito delle modifiche; in particolare tali misure sono state prorogate anche per gli anni 2009 e 2010, raddoppiando l'importo complessivo delle somme agevolabili (6.000 euro) ed elevando a 35.000 euro la soglia reddituale di reddito da lavoro dipendente entro cui poter fruire del trattamento agevolato. La proroga, tuttavia, ha riguardato i soli emolumenti legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Nel 2011 la soglia reddituale del reddito da lavoro dipendente veniva elevato a 40.000 euro mentre rimaneva invariato l'importo agevolabile (6.000 euro). Tuttavia, veniva prevista una nuova condizione per l'operatività del beneficio fiscale: le somme devono essere erogate in attuazione di contratti collettivi territoriali o aziendali.

Per l'anno 2012 l'importo delle somme agevolabili scende a 2.500 euro e viene abbassata a 30.000 euro la soglia reddituale entro cui poter fruire dell'agevolazione.

Per l'anno 2012 la quota di retribuzione sottratta all'ordinaria applicazione dell'Irpef è stata di oltre 5,3 miliardi di euro, con un forte decremento del 46% rispetto al 2011, per effetto della modifica normativa sopra esposta.

La tassazione sostitutiva è stata utilizzata prevalentemente in Lombardia (21,5%), Veneto (14,4%) ed Emilia Romagna (12,3%).

La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia che tale tassazione ha interessato i soggetti con classi comprese tra 15.000 e 26.000 euro (64% del totale).

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, il reddito medio da lavoro dipendente è pari a 20.280 euro; se si considera anche l'ammontare delle somme erogate per incrementi di produttività il valore medio aumenta dell' 1,3% ed è pari a 20.540 euro (20.485 euro nel 2011).

## ***B. Contributo di solidarietà***

Il contributo di solidarietà, introdotto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, prevede, a decorrere dal 2011, un prelievo del 3 per cento da applicare sulla parte di reddito complessivo eccedente i 300.000 euro lordi annui.

Il reddito complessivo su cui applicare il contributo è dato dalla somma dei redditi elencati nell'articolo 6 del Tuir e, quindi, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata, quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e quelli soggetti a imposte sostitutive dell'Irpef, anche su opzione del contribuente.

Nel determinare la base imponibile del contributo di solidarietà, occorre tener conto anche di altre disposizioni di carattere straordinario che, con analoghe finalità, hanno previsto una riduzione dei trattamenti economici, che nel 2012 hanno riguardato esclusivamente i trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro lordi annui<sup>24</sup>. Tale riduzione è stata però poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 116/2013 e nel corso del 2013 sono stati disciplinati i rimborsi da parte dell'INPS.

Ai fini delle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2012, comunque, il contributo di solidarietà è stato applicato solo sulla parte del reddito complessivo eccedente 300.000 euro, che trovava capienza nei redditi di categoria diversa da quelli di pensione già assoggettati a contributo di perequazione: circa 40.000 soggetti sono pensionati che hanno avuto una riduzione dell'importo corrisposto per un ammontare di 64 milioni di euro.

L'analisi per classi di reddito complessivo evidenzia che solo lo 0,07% dei soggetti (pari a 30.240) dichiara redditi maggiori di 300.000 euro: il reddito dei soggetti di questa classe è composto prevalentemente da redditi da lavoro dipendente (46%), da lavoro autonomo (19%), da partecipazione (15%), da capitale (6%), da pensione (3%), fabbricati<sup>25</sup> (4%) e redditi d'impresa (3%).

I soggetti che hanno pagato il contributo di solidarietà sono circa 29.000 per un ammontare complessivo di 247 milioni di euro, di cui circa 84 milioni trattenuti dal sostituto d'imposta.

---

<sup>24</sup> Prima che intervenisse la sentenza n. 116/2013 della Corte Costituzionale era previsto che a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superavano 90.000 euro lordi annui, erano assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Inoltre, già nel 2012 la Corte Costituzionale con la sentenza 223/2012 aveva ritenuta incostituzionale l'analoga misura che prevedeva la riduzione degli stipendi pubblici e conseguentemente, con apposito Dpcm, è stata disposta la restituzione degli arretrati negli anni 2012 e 2013.

<sup>25</sup> Comprende anche i redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca).




## L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef

I soggetti che dichiarano un'imposta netta Irpef sono 31.216.838 (il 75% del totale contribuenti), per un valore medio di 4.880 euro; più di 10 milioni di soggetti hanno imposta netta pari a zero. Si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero oppure di contribuenti che fanno valere detrazioni tali da azzerare l'imposta lorda.

Analizzando la distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo si evidenzia che l'86% dei contribuenti con redditi fino a 35.000 euro dichiara il 48% dell'imposta totale, mentre il 14% dei contribuenti con redditi più alti dichiara il 52% dell'imposta (di cui il 4,54% proveniente da soggetti con classi di reddito complessivo maggiore di 300.000 euro). Tale andamento è in linea con quello del 2011.

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2012)  
TOTALE

### DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI SOGGETTI CON IMPOSTA NETTA E DELL'IMPOSTA NETTA



L'addizionale regionale Irpef ammonta nel 2012 a più di 11 miliardi di euro (+0,46% rispetto al 2011), mentre quella comunale è pari a 4 miliardi di euro (+20% rispetto al 2011). Il 50% dell'addizionale regionale totale proviene da quattro regioni: Lombardia (20%), Lazio (12%), Emilia Romagna (10%) e Campania<sup>26</sup> (8%); non trascurabile è l'incidenza del 6% dell'addizionale regionale della Sicilia.

La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia che il 49% dell'addizionale regionale proviene da soggetti con classi di reddito comprese tra 15.000 e 35.000 euro.

## **Nuove imposte**

### ***A. Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie)***

A decorrere dal periodo d'imposta 2011 è istituita una nuova imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie), detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano.

Con la legge di stabilità per il 2013 l'entrata in vigore dell'Ivie è stata differita al 2012 (in concomitanza con l'entrata in vigore dell'IMU) e quindi l'imposta sul valore degli immobili all'estero versata nel 2011 per il 2012 è considerata in acconto dell'Ivie dovuta per il 2012.

L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto.

Dalle dichiarazioni 2012 (quadro RM sezione XV-A) risulta che oltre 113.000 soggetti hanno dichiarato immobili situati all'estero per un valore di circa 23 miliardi.

### ***B. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)***

A decorrere dal periodo d'imposta 2011 è stata introdotta anche un'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero. Essa ha una natura patrimoniale ed è dovuta, in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso, nella misura dell'1 per mille per il biennio 2011-2012 e dell'1,5 per mille per gli anni successivi.

---

<sup>26</sup> In Campania l'aliquota dell'addizionale regionale Irpef è del 2,03% a causa del deficit sanitario.

La legge di stabilità per il 2013 ha stabilito che l'Ivafe si applica dal 2012, e i versamenti fatti nel 2012 per il 2011 si considerano in acconto. La decorrenza è così allineata con quella degli investimenti finanziari in Italia assoggettati all'imposta di bollo in misura percentuale solo a partire dal 2012.

I soggetti che risultano aver dichiarato attività finanziarie detenute all'estero (quadro RM sezione XV-B) sono circa 130.000 soggetti per un ammontare di 28 miliardi di euro.

## **Deduzioni e detrazioni**

Nel calcolare l'imposta viene preso in considerazione il reddito complessivo al netto di alcune spese che sono previste come deducibili dall'articolo 10 del Tuir.

Una volta ottenuta l'imposta, essa viene ridotta da detrazioni indicate dagli articoli da 12 a 16 del Tuir.


Nel 2012 le deduzioni ammontano a circa 24 miliardi di euro (-22% rispetto al 2011) e sono imputabili esclusivamente agli oneri deducibili<sup>27</sup>. Il decremento è influenzato dall'eliminazione nel 2012 della deduzione per abitazione principale (nel 2011 pari a 8,5 miliardi di euro), in quanto tale reddito non concorre più alla formazione del reddito complessivo, in virtù del principio di sostituzione IMU – Irpef. Rispetto al 2011 gli oneri deducibili subiscono un incremento del 7,1% imputabile prevalentemente ai contributi previdenziali e assistenziali (+6,2%) e ai contributi per previdenza complementare (+9,2%). Si riscontra inoltre una forte contrazione delle frequenze dell'utilizzo dei contributi previdenziali e assistenziali, imputabile alla modifica normativa che ha limitato la deducibilità dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale agli importi superiori a 40 euro.

I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle singole componenti.


---

<sup>27</sup> Tra gli oneri deducibili è compreso il contributo di solidarietà al netto della quota trattenuta dal sostituto d'imposta.

## COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DEDUCIBILI



## DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DEDUCIBILI



Le detrazioni ammontano a circa 63 miliardi di euro (+1,4% rispetto al 2011) e sono composte prevalentemente da: redditi da lavoro dipendente e pensione (66%), carichi di famiglia (18%), oneri detraibili al 19% (9%), spese per recupero edilizio (4%) e spese per il risparmio energetico (2%).

Le detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio subiscono un incremento del 12% rispetto al 2011 influenzato dall'innalzamento al 50% per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 30/06/2013.


Di particolare interesse è l'analisi dei dati relativi agli oneri detraibili al 19% (circa 29 miliardi di euro) dove si rileva un incremento dell'1%.

I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo che la composizione percentuale dell'ammontare delle principali componenti.


L'analisi delle componenti, confrontate con l'anno precedente, consente di cogliere la generale diminuzione delle spese sostenute per interessi passivi relativi a mutui (per abitazione principale, altri immobili, recupero edilizio), delle spese per assicurazioni sulla vita (-8% rispetto al 2011) e delle erogazioni a favore delle Onlus (- 2,7%).

Invece continuano ad aumentare le spese sanitarie (+5,7%) e quelle sostenute per addetti all'assistenza personale (badanti) (+10,35% rispetto al 2011).

**COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE  
DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19%**



**DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19%**



Il grafico seguente consente di evidenziare che le deduzioni per oneri deducibili, sono più consistenti nelle classi di reddito più alte (oltre 35.000 euro): in particolare gli oneri deducibili passano da un valore medio di 3.120 euro (nella classe tra 35.000 e 70.000 euro) fino ad arrivare ad un valore di 20.470 euro (nelle classi oltre 300.000 euro).

Invece le detrazioni incidono maggiormente nelle classi di reddito più basse con un valore medio che passa da 1.800 euro (per classi da 7.500 a 15.000) a 1.160 euro (per classi da 70.000 a 100.000 euro). Occorre sottolineare che per i soggetti con classi di reddito basse le detrazioni possono non essere interamente godute in quanto maggiori dell'imposta lorda (fenomeno dell'incapienza)<sup>28</sup>. Tale fenomeno riduce gli effetti positivi delle detrazioni sulla progressività dell'imposta; invece in senso opposto opera il meccanismo di calcolo di alcune detrazioni che le rende decrescenti al crescere del reddito.


Nelle classi di reddito medio-basse (da 7.500 euro a 35.000 euro) i valori medi delle deduzioni e detrazioni tendono a coincidere a differenza di quanto riscontrato nel 2011<sup>29</sup>; occorre tener presente che i soggetti che possono usufruire degli oneri deducibili diminuiscono del -24%, per effetto sia della modifica normativa che ha limitato la deducibilità dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale agli importi superiori a 40 euro, sia della non imponibilità dei redditi fondiari di immobili non locati e la diminuzione incide maggiormente in tali classi.

---

<sup>28</sup> Nel caso di 'ulteriore detrazione per figli a carico' e 'detrazione per spese sanitarie per determinate patologie' la parte eccedente l'imposta lorda (incapiante) può essere utilizzato come credito d'imposta nella successiva dichiarazione.

<sup>29</sup> Ad esempio nella classe da 15.000 a 20.000 euro nel 2011 il valore medio degli oneri deducibili era 980 euro a fronte di 1.740 euro di detrazioni mentre nel 2012 il valore medio è di 1.600 euro per gli oneri deducibili e 1.780 euro per le detrazioni.

**DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO DEL VALORE MEDIO DELLE DEDUZIONI E DETRAZIONI**





## **Alcune tipologie di contribuenti**

### ***A. Dipendenti***

I lavoratori dipendenti<sup>30</sup> sono circa 20,8 milioni (50,2% del totale contribuenti) e dichiarano un reddito medio da lavoro dipendente<sup>31</sup> di 20.280 euro (+1,3% rispetto al 2011). Se si considerano anche i premi di produttività soggetti a tassazione sostitutiva, la cui normativa è stata modificata nel 2012, il reddito medio sale a 20.540 euro (+0,3% rispetto al 2011) Se si considera il reddito complessivo posseduto da tali soggetti il valore medio sale a 22.070 euro (+8,83% rispetto al reddito medio da lavoro dipendente).

Analizzando la composizione del reddito complessivo si evidenzia un'incidenza di circa il 92% del reddito da lavoro dipendente. Il restante 8% è composto prevalentemente da: redditi da pensione (3,31%), redditi d'impresa e di lavoro autonomo (1,16%), fabbricati (1%), e redditi da partecipazione (0,9%).


L'82% dei dipendenti dichiara un'imposta netta per un valore complessivo di 92 miliardi di euro (61% del totale imposta netta dichiarata) ed un valore medio di 5.420 euro; più di 3,8 milioni di dipendenti non dichiarano invece imposta netta per effetto sia di livelli di reddito che rientrano nelle fasce di esonero sia per effetto delle detrazioni.

---

<sup>30</sup> In questa sede i dipendenti ed i pensionati vengono analizzati nella loro totalità, a prescindere dalla prevalenza o meno del reddito.


<sup>31</sup> Si ricorda che tale reddito comprende sia i compensi corrisposti per prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative che i sussidi.

**DIPENDENTI  
 COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL REDDITO COMPLESSIVO**



\*Altri redditi comprende: terreni, allevamento, altri redditi assimilati al lavoro dipendente, altri redditi da lavoro autonomo, plusvalenza di natura finanziaria, redditi di capitale, redditi diversi e redditi assoggettati a tassazione separata con opzione a tassazione ordinaria.

**DIPENDENTI  
 PRINCIPALI GRANDEZZE FISCALI**




## ***B. Pensionati***

I pensionati sono oltre 15 milioni (36,5% del totale contribuenti) e dichiarano un reddito medio da pensione di 15.780 euro. Se si considera il reddito complessivo posseduto da tali soggetti il valore medio sale a 18.670 euro (+18% rispetto al reddito medio da pensione).

Analizzando la composizione del reddito complessivo si evidenzia un'incidenza dell'85% del reddito da pensione. Il restante 15% è composto prevalentemente da: lavoro dipendente (5,5%), redditi da fabbricati (3,5%), redditi d'impresa e di lavoro autonomo (2,6%), redditi da partecipazione (1,8%). Oltre il 75% dei pensionati dichiara un'imposta netta per un valore complessivo di 50,88 miliardi di euro (33% del totale imposta netta dichiarata) ed un valore medio di 4.450 euro.


Analogamente ai dipendenti, anche tra i pensionati 3,7 milioni di soggetti non dichiarano imposta netta per effetto sia di livelli reddituali rientranti nelle fasce di esonero sia dell'utilizzo delle detrazioni.

**PENSIONATI  
 COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL REDDITO COMPLESSIVO**




\*Altri redditi comprende: terreni, allevamento, altri redditi assimilati al lavoro dipendente, altri redditi da lavoro autonomo, plusvalenza di natura finanziaria, redditi di capitale, redditi diversi e redditi assoggettata a tassazione separata con opzione a tassazione ordinaria.

**PENSIONATI  
 PRINCIPALI GRANDEZZE FISCALI**



Confrontando la distribuzione dei dipendenti e dei pensionati per classi di reddito complessivo (vedi grafico successivo) emerge che più del 51% dei pensionati dichiara redditi bassi (fino a 15.000 euro), mentre i dipendenti si concentrano nella classi di reddito fino a 35.000 (87%).

#### DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI E PENSIONATI



### ***C. Soggetti che svolgono attività di impresa o lavoro autonomo***

Nella tabella di seguito riportata si esaminano in dettaglio i contribuenti che nell'anno 2012 hanno effettuato un'attività il cui svolgimento porta alla produzione di un reddito di impresa (secondo l'articolo 2195 del codice civile) o un'attività da cui scaturisca un reddito da lavoro autonomo, nell'accezione residuale dell'articolo 53 del TUIR (nel caso di pluriattività il contribuente comparirà con più occorrenze).

In tale ambito sono considerati i contribuenti che hanno compilato i quadri RE, RF e RG e non quelli che hanno aderito al regime dei minimi.

Sono stati presi in considerazione i redditi di spettanza dell'imprenditore e quelli di lavoro autonomo soggetti a tassazione ordinaria, a prescindere dalla continuità d'esercizio ed al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori.

Nell'ambito dei soggetti con reddito<sup>32</sup> d'impresa in contabilità ordinaria si riscontra una diminuzione sia dei soggetti (circa 15.000 soggetti in meno, pari al 7,9%) sia dell'ammontare (circa 693 milioni di euro pari al 12%) e pertanto il reddito medio diminuisce (da 29.010 euro del 2011 a 27.710 euro, pari a -4,5%).

Invece, nei soggetti con reddito d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo si assiste ad un incremento sia della frequenza (rispettivamente +230 mila e + 200 mila unità) che dell'ammontare di reddito dichiarato, andamento influenzato sia dalla fuoriuscita dal 'vecchio regime dei minimi' dovuta all'introduzione del regime fiscale di vantaggio (D.L. 98/2011) sia, verosimilmente, dalla crisi del mercato del lavoro che ha spinto all'apertura di nuove partite Iva.

L'effetto combinato di questi due andamenti determina una riduzione, rispetto all'anno precedente, dei redditi medi (reddito da lavoro autonomo: -15%, reddito d'impresa in contabilità semplificata: -6%) ma un confronto significativo con l'anno precedente di questi redditi sarà possibile soltanto omogeneizzando le informazioni fiscali; a tal proposito un'analisi più dettagliata sarà disponibile con la pubblicazione di maggio sui 'Titolari di partita Iva'. In questa sede si può comunque osservare che i soggetti che sono stati costretti a fuoriuscire dal vecchio regime dei minimi per decorso limite temporale hanno, per definizione, un volume di ricavi e compensi limitato: è pertanto normale che il loro ingresso tra i professionisti e tra gli imprenditori in contabilità semplificata provochi un abbassamento dei redditi medi dichiarati da queste tipologie di contribuente.

---

<sup>32</sup> Sono compresi anche i soggetti con reddito pari a zero ma con almeno un campo del quadro di riferimento compilato.

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2012)  
TOTALE

DISTRIBUZIONE DEI REDDITI D'IMPRESA PER SEZIONI DI ATTIVITA'

SEZIONE DI ATTIVITA'	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (*)			Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (*)			Perdita di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1.447	14.642	10,12	24.434	180.667	7,39	6.070	52.357	8,63
Estrazione di minerali da cave e miniere	158	4.621	29,25	299	4.369	14,61	81	1.317	16,26
Attività manifatturiere	25.124	715.277	28,47	158.292	2.722.093	17,20	17.405	205.851	11,83
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	101	4.675	46,29	1.349	15.522	11,51	368	7.079	19,24
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	482	26.615	55,22	1.600	32.732	20,46	154	958	6,22
Costruzioni	28.481	814.190	28,59	327.074	5.881.693	17,98	14.911	123.693	8,30
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	84.223	2.398.232	28,47	656.381	10.921.985	16,64	88.690	1.045.641	11,79
Trasporto e magazzinaggio	7.967	128.503	16,13	69.790	1.030.686	14,77	6.858	58.328	8,51
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	15.239	271.569	17,82	118.662	1.580.521	13,32	27.376	266.284	9,73
Servizi di informazione e comunicazione	1.418	33.658	23,74	22.698	422.973	18,63	2.654	13.044	4,91
Attività finanziarie e assicurative	3.628	318.174	87,70	61.292	1.671.998	27,28	2.452	8.080	3,30
Attività immobiliari	2.921	68.183	23,34	22.420	337.296	15,04	3.701	20.310	5,49
Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.396	54.889	22,91	35.139	581.613	16,55	4.665	22.439	4,81
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3.315	91.152	27,50	59.086	1.030.105	17,43	5.782	41.733	7,22
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	4	86	21,50	61	792	12,98	8	34	4,25
Istruzione	341	6.838	20,05	4.737	59.314	12,52	656	4.384	6,68
Sanità e assistenza sociale	236	5.521	23,39	3.386	42.766	12,63	631	4.896	7,76
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	962	32.321	33,60	17.349	221.402	12,76	3.815	27.497	7,21
Altre attività di servizi	4.475	79.201	17,70	138.047	1.477.154	10,70	17.069	108.156	6,34
Attività di famiglie e convivenze	*	*	*	21	156	7,43	*	*	*
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali									
Attività non classificabile	8	16	2,00	32	71	2,22	16	66	4,13
<b>TOTALE</b>	<b>182.927</b>	<b>5.068.363</b>	<b>27,71</b>	<b>1.722.149</b>	<b>28.215.909</b>	<b>16,38</b>	<b>203.365</b>	<b>2.012.172</b>	<b>9,89</b>

Ammontare e Media espressi in migliaia di euro  
(\*) Comprensivo dei valori nulli

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2012)  
TOTALE

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO/PERDITA DA LAVORO AUTONOMO PER SEZIONI DI ATTIVITA'

SEZIONE DI ATTIVITA'	Reddito da lavoro autonomo (*)			Perdita da lavoro autonomo		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1.039	2.289	2,20	175	155	0,89
Estrazione di minerali da cave e miniere	8	190	23,75			
Attività manifatturiere	428	2.742	6,41	55	143	2,60
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	48	235	4,90	10	13	1,30
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	13	131	10,08	*	*	*
Costruzioni	1.433	6.432	4,49	203	397	1,96
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	2.402	14.235	5,93	260	441	1,70
Trasporto e magazzinaggio	569	20.970	36,85	35	132	3,77
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	352	1.422	4,04	62	162	2,61
Servizi di informazione e comunicazione	21.248	584.488	27,51	909	1.866	2,05
Attività finanziarie e assicurative	5.557	131.827	23,72	237	451	1,90
Attività immobiliari	10.512	260.289	24,76	362	1.099	3,04
Attività professionali, scientifiche e tecniche	596.340	19.932.931	33,43	24.850	88.395	3,56
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11.748	251.424	21,40	597	1.363	2,28
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	109	2.718	24,94	12	23	1,92
Istruzione	7.545	103.443	13,71	357	819	2,29
Sanità e assistenza sociale	234.426	11.202.020	47,78	5.028	15.706	3,12
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	24.617	736.059	29,90	1.872	6.016	3,21
Altre attività di servizi	4.321	39.550	9,15	451	868	1,92
Attività di famiglie e convivenze	4	42	10,50	*	*	*
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali						
Attività non classificabile	442	4.013	9,08	34	121	3,56
<b>TOTALE</b>	<b>923.161</b>	<b>33.297.450</b>	<b>36,07</b>	<b>35.511</b>	<b>118.181</b>	<b>3,33</b>

Ammontare e Media espressi in migliaia di euro  
(\*) Comprensivo dei valori nulli

#### ***D. Il regime fiscale di vantaggio (D.L. 98/2011)***

A partire dall'anno d'imposta 2012 il regime dei minimi introdotto nel 2008 con la Legge 244/2007 è stato sostituito dal regime fiscale di vantaggio introdotto dal D.L. 98/2011, applicabile alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo nel 2012 o l'hanno intrapresa successivamente al 31/12/2007.

Per applicare il nuovo regime occorre essere in possesso dei requisiti d'accesso al 'vecchio' regime dei contribuenti minimi e di nuovi ulteriori requisiti quali:

- a) non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d'impresa o lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare;
- b) non deve trattarsi di mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; è fatto salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti e professioni;
- c) se l'attività costituisce proseguimento di attività svolta da altro soggetto l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente non deve essere superiore a 30.000 euro.

Il regime ha una durata di cinque anni ma tale limite viene meno in presenza di contribuenti con meno di 35 anni che possono continuare ad applicarlo fino al compimento del 35° anno. Sono confermate le medesime semplificazioni degli adempimenti ai fini Iva, delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Rispetto al vecchio regime l'aliquota dell'imposta sostitutiva passa dal 20% al 5% e non è prevista l'applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi da parte del sostituto d'imposta.

Per i soggetti che fuoriescono dal 'vecchio' regime dei minimi è previsto un regime contabile agevolato che prevede l'assoggettamento ad Iva e alle imposte dirette con le modalità ordinarie, mentre è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Il regime fiscale di vantaggio trova evidenziazione nel quadro LM di Unico 2013 con una adesione totale di 442.353 soggetti (-42% rispetto agli aderenti nel 2011 al regime dei minimi); la diminuzione è imputabile alla modifica di una condizione di accesso che riguarda l'inizio attività (successiva al 31/12/2007 mentre nel 'vecchio regime' non era previsto alcun limite).



Tale regime, più favorevole rispetto al 'vecchio' in termini di tassazione (con un'aliquota che passa dal 20% al 5%) ha incentivato le aperture di partita Iva<sup>33</sup>, in particolare nella fascia di età inferiore a 35 anni.

La distribuzione territoriale mostra una concentrazione del 27,51% dei contribuenti minimi al Nord-ovest (con 72.197 soggetti in Lombardia), seguito dal Centro con il 24,48% (55.609 soggetti nel Lazio), in linea con l'andamento del 2011 del 'vecchio regime' dei minimi, mentre al Sud si assiste ad una riduzione di 2 punti percentuali (21,38%). I soggetti operano prevalentemente in tre settori (65%): 'attività professionali' (41%), 'sanità' (13%) e 'commercio all'ingrosso e al dettaglio' (11%); rispetto al 'vecchio regime' i primi due settori rilevano un incremento del peso percentuale<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> L'incremento delle aperture di partita Iva nel 2012 è del +2,23% rispetto al -4,79% del 2011, incremento riscontrabile esclusivamente nelle persone fisiche (+5,7%) (fonte: Osservatorio delle Partite Iva).

<sup>34</sup> Per un'analisi più dettagliata del fenomeno si rimanda all'analisi dei dati dei 'titolari di partita Iva', che sarà disponibile con la pubblicazione di maggio.

*UNICO 2013 (anno d'imposta 2012) - PERSONE FISICHE  
IMPRENDITORIA GIOVANILE*

**TAB. 3  
DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DEI CONTRIBUENTI PER  
REGIONE**

REGIONE	2011 (vecchio regime)	2012 (nuovo regime)
Piemonte	63.379	34.640
Valle d'Aosta	2.128	1.055
Lombardia	111.277	72.197
Liguria	26.825	13.793
Trentino Alto Adige (P.A. Trento)	5.298	3.323
Trentino Alto Adige (P.A. Bolzano)	5.460	3.208
Veneto	52.400	31.553
Friuli Venezia Giulia	14.139	7.959
Emilia Romagna	49.741	30.728
Toscana	58.609	32.539
Umbria	13.178	7.548
Marche	23.545	12.593
Lazio	85.910	55.609
Abruzzo	20.313	11.000
Molise	4.607	2.174
Campania	72.298	38.278
Puglia	53.493	28.317
Basilicata	7.286	3.610
Calabria	22.896	11.186
Sicilia	57.212	30.913
Sardegna	18.434	10.130
<b>TOTALE</b>	<b>768.428</b>	<b>442.353</b>

UNICO 2013 (anno d'imposta 2012) - PERSONE FISICHE  
 IMPRENDITORIA GIOVANILE

**TAB. 4**  
**DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DEI CONTRIBUENTI PER SEZIONE**  
**DI ATTIVITA'**

SEZIONE DI ATTIVITA'	2011 (vecchio regime)	2012 (nuovo regime)
Agricoltura, silvicoltura e pesca	2.451	1.156
Estrazione di minerali da cave e miniere	40	14
Attivita' manifatturiere	29.162	11.383
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	77	101
Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione rifiuti e risanamento	122	78
Costruzioni	79.032	35.211
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicl	84.237	48.187
Trasporto e magazzinaggio	5.780	2.325
Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	6.410	2.670
Servizi di informazione e comunicazione	22.279	16.074
Attivita' finanziarie e assicurative	18.857	11.538
Attivita' immobiliari	14.019	6.585
Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	293.753	180.561
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	30.866	22.003
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	127	85
Istruzione	12.256	10.108
Sanita' e assistenza sociale	82.476	59.239
Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	23.994	15.568
Altre attivita' di servizi	62.439	19.421
Attivita' di famiglie e convivenze	36	24
Attivita' non classificabile	15	22
<b>TOTALE</b>	<b>768.428</b>	<b>442.353</b>